

## Quattordicesima mensilità 2017

### A luglio in pagamento

INPS con [Messaggio 2549](#) fornisce istruzioni sulla corresponsione, per l'anno 2017, della somma aggiuntiva che sarà messa in pagamento con la rata del prossimo luglio.

INPS, nella premessa richiama gli aspetti innovativi introdotti dall'art. 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

- sono stati aumentati gli importi da corrispondere ai soggetti già beneficiari (soggetti con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo);
- il diritto è stato esteso ai soggetti con reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Per questa nuova platea, gli importi da corrispondere sono quelli riconosciuti, fino allo scorso anno, ai soggetti con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo;
- è stata introdotta una fascia di garanzia per coloro che si trovano in situazioni reddituali di confine fra i limiti massimi delle due fasce.

Vengono inoltre riepilogati i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per l'accesso al beneficio.

Il beneficiario deve avere compiuto **64** anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione. Per l'anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.

Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all'anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:

- pensione con decorrenza nell'anno interessato successiva al 31° gennaio;
- compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell'anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell'età.

Per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati.

Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l'anzianità contributiva del dante causa è rapportata, per il coniuge superstite, all'aliquota del 60%.

## Anno di riferimento del reddito

Per l'anno 2017, devono essere valutati:

- nel caso di **prima concessione** (coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), **tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2017**;
- nel caso di **concessione successiva alla prima**:
  - **redditi conseguiti nel 2017** per prestazioni di cui al Casellario centrale dei pensionati,
  - **redditi conseguiti nel 2016**, diversi da quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati.

La somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e della sussistenza del diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

## Somma aggiuntiva 2017- le tabelle

### Con limite reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo

anno 2017 (TM mensile € 501,89)			
anni di contribuzione		TM X 1,5	
			fascia di garanzia
<b>pensione da lavoro dipendente</b>	<b>pensione da lavoro autonomo</b>	<b>fino a € 9.786,86</b>	<b>tra € 9.786,87 e € 9.887,85</b>
fino a 15 anni	fino a 18 anni	importo spettante € 437,00	max € 10.223,86
<b>dipendenti</b>	<b>autonomi</b>	<b>fino a € 9.786,86</b>	<b>tra € 9.786,87 e € 9.912,85</b>
oltre 15 e fino a 25	oltre 18 e fino a 28	importo spettante € 546,00	max € 10.332,86
<b>dipendenti</b>	<b>autonomi</b>	<b>fino a € 9.786,86</b>	<b>tra € 9.786,87 e € 9.937,85</b>
oltre 25	oltre 28	importo spettante € 655,00	max € 10.441,86

### Con limite reddito fino a 2 volte il trattamento minimo

anno 2017 (TM mensile € 501,89)			
anni di contribuzione		TM X 2	
<b>pensione da lavoro dipendente</b>	<b>pensione da lavoro autonomo</b>	<b>tra € 9.887,86 e € 13.049,14</b>	<b>oltre € 13.049,14</b>
fino a 15 anni	fino a 18 anni	importo spettante € 336,00	max € 13.385,14
<b>dipendenti</b>	<b>autonomi</b>	<b>tra € 9.912,86 e € 13.049,14</b>	<b>oltre € 13.049,14</b>
oltre 15 e fino a 25	oltre 18 e fino a 28	importo spettante € 420,00	max € 13.469,14
<b>dipendenti</b>	<b>autonomi</b>	<b>tra € 9.937,86 e € 13.049,14</b>	<b>oltre € 13.049,14</b>
oltre 25	oltre 28	importo spettante € 504,00	max € 13.553,14

### Clausola di salvaguardia

Il tetto massimo reddituale oltre il quale la 14ma non spetta deve essere incrementato dell'importo della 14ma, diverso per ciascuna fascia contributiva. La clausola di salvaguardia, infatti, prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte, ovvero, a 2 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo della 14ma viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA FASCIA DI GARANZIA:

Esempio: Reddito posseduto = 9.800,00

Se si applicasse rigidamente il limite di reddito, il beneficiario si collocherebbe nella seconda fascia reddituale (fino a 2 volte il TM) e avrebbe pertanto diritto a **336,00** euro di quattordicesima, ottenendo il seguente reddito complessivo:

$$9.800,00 + 336,00 = \mathbf{10.136,00}.$$

Tale reddito complessivo, è inferiore al tetto massimo previsto per la prima fascia (fino a 1,5 volte il TM), pari a euro **10.223,86**.

Pertanto, in questo caso viene attribuito l'importo di quattordicesima della prima fascia (pari a 437) entro i limiti del tetto massimo della prima fascia medesima.

$10.223,86 - 9.800,00 = 423,86$  importo 14ma spettante.

### **Comunicazioni ai pensionati**

Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l'indicazione dell'importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell'apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.

### **Corresponsione d'ufficio e a domanda**

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio sulla rata di dicembre 2017.

Coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengono di averne diritto possono, in ogni caso, presentare domanda in via telematica.